



PARTE SPECIALE “G”
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
ART 25 BIS1. D.LGS 231/01

ART 25 bis1. D.LGS 231/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 513	Turbata libertà dell’industria o del commercio (reclusione fino a due anni e multa dal 103 a 1032 euro)
	ART 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (reclusione da due a sei anni)
	ART 514	Frodi contro le industrie nazionali (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad euro 516)
	ART 515	Frode nell’esercizio del commercio (reclusione fino a due anni e multa fino ad euro 2.065,00 – aggravante al secondo comma)
	ART 516	Vendita di sostanze alimentare non genuine come genuine (reclusione fino a sei mesi o multa fino ad euro 1.032,00)
	ART 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000,00 euro).
	ART 517 TER	Fabbricazione e commercio di beni realizzanti usurpando titoli di proprietà industriale (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000,00 euro).
	ART 517 QUATER	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine agroalimentari (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000,00 euro).

PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli apicali e dai dipendenti della Società nonché dai Terzi che a vario titolo entrano in contatto con l’azienda, come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili di seguito descritti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della sua corretta applicazione;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

G.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L’estensione della responsabilità 231 ai reati contro l’industria ed il commercio, si colloca sulla decisa linea di contrasto con le moderne forme di contraffazione.

Tra i delitti contro l’industria ed il commercio spicca la fattispecie prevista dall’art. 515 c.p. (“*Frode*



nell'esercizio del commercio”), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Partendo dalla fattispecie di frode in commercio la presente Parte Speciale del Modello descrive i punti di controllo e le misure preventive e dissuasive che l'azienda deve adottare per evitare che nell'ambito dell'attività esercitata siano commessi i citati reati.

G.2. LE FATTISPECIE RILEVANTI

L'art 25 bis.1 del D.lgs. n. 231/01 così recita:

“ ... In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a 800 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2... ”.

Questo articolo è stato inserito dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

Di seguito si descrivono solo le fattispecie di reato dell'art 25 bis.1 che, a seguito dell'analisi dei rischi, sono risultate rilevanti per la Società.

➤ **TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (513 C.P.)**

L'art 513 c.p. così recita: *“... Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro...”.*

In primis, in relazione alle condotte penalmente rilevanti richiamate dal suddetto articolo, occorre precisare due concetti:

- con il termine *“violenza sulle cose”* si intende l'uso di qualsiasi energia fisica su una cosa per effetto della quale la cosa venga danneggiata, trasformata o ne venga mutata la destinazione (cfr. art 392, ultimo comma).

- per *“mezzo fraudolento”* si intende qualsiasi artificio o raggirò capace di trarre in inganno.

Tanto la violenza sulle cose che il mezzo fraudolento debbono essere idonei a turbare l'altrui attività commerciale o ad impedirne lo svolgimento.

Elemento soggettivo: il dolo previsto è specifico in quanto l'agente deve agire al fine di cagionare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di una industria o di un commercio.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORTAMENTI ILLECITI

Un dipendente della società danneggia prodotti di società concorrenti per turbare l'esercizio del commercio.

➤ **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART 513 BIS C.P.)**

L'art 513 bis così recita: *“... Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici...”.

Scopo della norma è quello di tutelare la libertà dell'industria e del commercio nonché di colpire, nelle loro manifestazioni più tipiche, le associazioni mafiose, camorristiche o di tipo analogo comunque denominate.

Tale fattispecie di reato mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare o condizionare le attività industriali (Cass. Pen., sent. n. 3492/89).

Elemento materiale: la condotta consiste nel compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia.



Gli “atti di concorrenza” sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività ad essa simile.

Con il termine “violenza” si allude all’impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose.

Con il termine “minaccia” si allude alla prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell’atto di concorrenza compiuto con violenza o minaccia.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Un soggetto della Società intimidisce, con minacce, soggetti appartenenti ad una società concorrente, per ottenere un appalto.

➤ FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART 514 C.P.)

L’art 514 così recita: “... *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (473, 474), cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474...”.

Si precisano alcuni concetti:

Nomi: sono tutte le indicazioni (firme, insegne, emblemi, etc.) che vengono apposte ai prodotti industriali per differenziarli e che non fanno parte del marchio

Marchi: sono i segni distintivi destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa.


L’alterazione consiste in una manomissione del nome o del marchio (es: cancellazione di alcune parti) mentre la contraffazione è la riproduzione integrale degli stessi.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali, con la consapevolezza della contraffazione o alterazione dei nomi, marchi e segni; è altresì necessaria la volontà del nocumento all’industria nazionale.

➤ FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART 515 C.P.)

L’art 515 c.p. così recita: “... *Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro...”.





OGGETTO GIURIDICO tutelato dalla norma è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, attraverso cui vengono indirettamente garantiti gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti.

ELEMENTO MATERIALE: consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta, ovvero una cosa diversa per "origine, provenienza, qualità o quantità" rispetto a quanto dichiarato o pattuito.

Non è necessario che si tratti di un contratto di compravendita, potendo realizzarsi mediante qualunque contratto che comporti la dazione di una cosa mobile da un soggetto ad un altro (es: permuta, somministrazione, etc.).

Cosa mobile è qui usata nel senso di bene materiale, ad esclusione del denaro.

Per la configurabilità del reato è irrilevante la "non obbligatorietà" delle indicazioni fornite in etichetta, essendo tale dicitura comunque idonea ad ingannare il consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua provenienza e qualità (Cass. Sez. III, 25.09.2014, n. 44072).

Elemento soggettivo: il dolo del delitto in esame è generico; basta la coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa per specie, origine, provenienza da quella pattuita senza che siano richieste particolari modalità ingannatorie.

Per quanto attiene al commercio all'ingrosso, la giurisprudenza ascrive a tentativo punibile anche la mera detenzione in magazzino di merce non corrispondente per origine, provenienza o qualità a quella dichiarata/pattuita, in quanto indicativa della successiva immissione dei prodotti nella rete distributiva (Cass., sez. III, 18.12.08, n. 3479/09).

Esempi di condotte tipiche:

- ✓ falsa indicazione dell'origine geografica in etichetta;
- ✓ prodotto estero spacciato per "made in Italy" attraverso l'apposizione di un logo contenente i colori della bandiera italiana;
- ✓ uso di claims pubblicitari non veritieri.

➤ **VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART 516 C.P.)**

L'art 516 c.p. così recita: "... *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032...*".

Il fatto tipico consiste nel porre in vendita o nella messa (altrimenti) in commercio dell'alimento non genuino.

L'oggetto materiale su cui ricade l'azione sono le sostanze alimentari non genuine, cioè alterate per effetto di una modificazione di matrice umana che le abbia mescolate a sostanze estranee alla composizione naturale o che le abbia private del loro valore nutritivo.

La giurisprudenza ha precisato che il concetto di "genuinità" di un alimento va determinato "... *anche in relazione ai suoi elementi costitutivi in quanto alieni da ogni riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali, come nel caso di commercio di prodotti caseari indicati come "freschi" ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelaborati, posto che il concetto di freschezza di un alimento ha attinenza non solo ai dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche agli ingredienti adoperati ed ai cicli di lavorazione...*" (Cass. Pen., sez. III, 2 aprile 2014 n. 15113).

➤ **VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART 517 C.P.)**

L'art 517 c.p. così recita: "...*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro...*".



Oggetto giuridico è la tutela della correttezza commerciale, la cui violazione mette in pericolo gli interessi della gran parte dei consumatori.

Il delitto in esame presenta notevoli affinità con quello previsto dall'art 515 c.p., sopra esposto; l'unica differenza è che, in questo caso, la merce posta in vendita o in circolazione è costituita da opere dell'ingegno o da prodotti industriali e la frode è attuata mediante l'apposizione a tali opere o prodotti di segni distintivi atti ad ingannare sulla loro origine, provenienza o qualità.

Quanto all'attitudine ad ingannare, essa va accertata con riferimento al consumatore medio.

L'art 517 prescinde dalla contraffazione del marchio/segno (a differenza dell'art 473 c.p.), rifacendosi alla mera artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi e indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte del consumatore comune.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di mettere in commercio opere o prodotti che si sa essere contraffatti, presentandoli come autentici.

L'oggetto della condotta criminosa è individuato nelle opere dell'ingegno e nei prodotti industriali.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Il reato in questione si realizza nel caso in cui vengano posti sul mercato prodotti industriali con segni atti ad indurre in inganno i compratori (nomi, marchi, segni distintivi, nazionali ed esteri, anche non registrati). Ha rilevanza penale, ad esempio, l'imitazione del marchio e del segno distintivo.

➤ **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART 517 TER C.P.)**

L'art 517 ter c.p. così recita: *“... Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale...”

Il reato in esame estende la tutela penale dei diritti di proprietà industriale ex D.lgs. n. 30/2005 a fattispecie non sussumibili nelle diverse incriminazioni previste e punite dagli artt. 473 e 474 c.p.

- Si ha *“usurpazione”* del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sul bene e realizza egualmente il prodotto;

- Si ha *“violazione”* del titolo di proprietà industriale laddove non siano rispettate le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 30/2005 (CPI) in relazione all'esistenza, natura, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà industriale da parte dell'effettivo titolare.

Elemento soggettivo: la condotta tipica descritta al primo comma è punita a titolo di dolo generico, mentre per l'integrazione della fattispecie di cui al comma secondo è richiesto il dolo specifico, ovvero il fine del soggetto agente di trarre profitto dall'introduzione/messa in circolazione nello stato dei beni realizzati in violazione dell'altrui titolo di proprietà industriale.

ESEMPI DI POSSIBILI COMPORAMENTI ILLECITI

Integra il reato in questione la condotta di colui che pone sul mercato prodotti che violino diritti di terzi o che utilizzino segreti industriali altrui (ad titolo esemplificativo, produrre un prodotto utilizzando un brevetto altrui).

➤ **CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 QUATER C.P.)**

L'art 517 quater c.p. così recita: *“... Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o*



denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari...”.

OGGETTO MATERIALE delle condotte incriminate è costituito da:

- Indicazione geografica protetta (IGP);
- Denominazione di origine protetta (DOP) di prodotti agroalimentari, la cui qualità è connessa in modo rilevante all’ambiente geografico nel quale i prodotti sono trasformati o elaborati.

I “prodotti agro-alimentari” sono i prodotti dell’agricoltura destinati all’alimentazione umana (sono quindi esclusi dall’ambito di applicazione di tale reato gli alimenti e bevande industriali, che ricadono sotto l’art 517 c.p.). **Esempi di condotte tipiche:** uso di una denominazione d’origine specifica, non corrispondente al prodotto.

* * *

Si evidenziano, di seguito, l’elenco dei reati presupposto astrattamente rilevanti e le relative sanzioni:

CODICE PENALE	SANZIONI 231
Art. 513 - Turbata libertà dell’industria o del commercio Art. 515 - Frode nell’esercizio del commercio Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	SANZIONE FINO A 500 QUOTE NON SONO PREVISTE SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali	SANZIONE FINO A 800 QUOTE + SANZIONI INTERDITTIVE

G.3. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Le aree aziendali più esposte al rischio di commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale sono quelle relative all’approvvigionamento delle merci da importare/esportare.

Per la tipologia di servizi forniti dalla società (intermediazione), come emerge anche dal “Manuale Integrato QA”, non sempre la società ha la possibilità verificare direttamente la qualità del prodotto o l’effettiva quantità.

Tali verifiche vengono svolte, di norma, dagli autotrasportatori, dai capitani o dai clienti che effettuano direttamente i controlli al momento del carico/scarico. Di conseguenza, la società deve prestare particolare attenzione alla selezione e valutazione dei suddetti soggetti terzi, richiedendo agli stessi opportune garanzie e verificando dettagliatamente la documentazione da essi inviata.

In caso di reclami, la società provvede a fare analizzare campioni del prodotto da un apposito Laboratorio Specializzato.



3.1 Mappatura dei processi sensibili

La fase principale per la creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001.

A seguito della specifica analisi dei rischi 23, si è giunti a delineare una mappa dei **PROCESSI SENSIBILI**, maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame:

PRO 1. APPROVVIGIONAMENTO
PRO 2. COMMERCIALE
PRO 3. LOGISTICA

Per ognuno dei processi sensibili sopra individuati i rischi potenziali attengono, a titolo esemplificativo non esaustivo, a:

- Non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa;
- Non adeguatezza della politica della qualità;
- Non adeguatezza/assenza di un efficace controllo sui prodotti commercializzati;
- Inadeguata gestione degli acquisti delle merci;
- Assenza o non adeguatezza delle procedure aziendali;
- Assenza o non adeguatezza dell'aggiornamento normativo;
- Assenza o non adeguatezza della procedura di gestione dei reclami e non conformità;
- Non corretta gestione dei reclami;
- Non adeguatezza circa la selezione e valutazione di fornitori, trasportatori, clienti.

G.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

CNG FIBER TRADE EUROPE SRL vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole e si deve ispirare ai seguenti principi:

- dare adeguata informazione ed una corretta pubblicità sui propri servizi;
- garantire la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali.

Tutti i responsabili dei processi/funzioni interessate (Ufficio ACQ, Commerciale, Logistica, SGQA), nonché i soggetti/funzioni coinvolte devono:

- Assicurare che i rapporti con i clienti e con le società concorrenti si svolgano nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e buona fede;
- In caso di reclami circa la non conformità delle merci esportate, attivarsi per capire l'origine del problema e segnalare la criticità al Responsabile di funzione, nel rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Integrato (si precisa che i controlli sulla conformità dei prodotti dovranno comunque essere effettuati periodicamente, anche in assenza di reclami);
- Per quanto attiene all'attività di approvvigionamento, farsi rilasciare, da parte dei fornitori/clienti/produttori/trasportatori, idonee garanzie sul corretto utilizzo dei segni distintivi applicati sulla merce consegnata, sul rispetto della normativa italiana, comunitaria o extracomunitaria in materia di origine o provenienza dei prodotti, nonché sulla veridicità delle indicazioni apposte sulle merci;



- Per quanto attiene all'attività di etichettatura o confezionamento delle merci commercializzate, predisporre e dare attuazione al sistema di controllo interno sulla verifica della completezza, correttezza e conformità dei contrassegni/marchi/segni identificativi apposti sulla merce, anche attraverso i controlli sulla documentazione fornita dai terzi soggetti /(fornitori, trasportatori, produttori) prima di avviarne la messa in vendita all'interno del territorio italiano, comunitario o extracomunitario;
 - Per quanto attiene all'attività di pubblicità, un divieto di divulgazione di informazioni ingannevoli sull'origine, qualità, caratteristiche e provenienza delle merci immesse sul mercato, ed, in particolare, nei rapporti con la clientela, con le istituzioni pubbliche (comprese le Dogane) ed i mass media.
- **E' fatto divieto, ai responsabili dei processi/funzioni interessate ed ai soggetti coinvolti di:**
- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001);
 - Ingannare i clienti ed i terzi sulle qualità/quantità del prodotto, non rispettando le condizioni dei contratti stipulati con i terzi.

G.5. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

Nell'allegato "Protocolli operativi di controllo", sono richiamate le procedure operative finalizzate a regolamentare e controllare lo svolgimento delle attività sensibili in oggetto.

In particolare, nel Protocollo di controllo di seguito citato, sono state definite specifiche modalità di controllo che la società dovrà attuare al fine di prevenire eventuali comportamenti in grado di condurre a ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art 25 *bis*1. del D.lgs. n. 231/01:

- *PROTOCOLLO 12: GESTIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI.*

Si rinvia, inoltre, a tutte le specifiche procedure e istruzioni aziendali.

G.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (amministratori, apicali, sottoposti, consulenti, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL.

- Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali ed alle normali attività aziendali il D.Lgs. n. 231/01 prevede specifici **flussi informativi verso l'OdV** da parte di tutti i Destinatari del Modello, come sotto specificato.

In particolare, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, le seguenti informazioni:

- Elenco delle verifiche e ispezioni da parte degli Organi Certificatori/Organismi di controllo, con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla società;
- Scheda di evidenza sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dall'Ente Certificatore;
- Eventuali reclami ricevuti da clienti;
- Segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Modello;

Si rinvia alla **Procedura "Flussi Informativi"**, allegata al Modello, per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno avvenire i suddetti flussi.